



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 17 del 28/07/2026

Oggetto:	TARIFFE TARI ANNO 2026 CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.04.2024 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE
-----------------	---

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **17.13** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione Ordinaria, convocata con avviso scritto del 22.07.2026 prot. n. 11769, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Assente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Assente
Vincenzo Matassa	Presente	Tommaso Dipollina	Assente

Assegnati n° 10	Presenti n° 6	In carica n° 10	Assenti n° 4
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Matassa Vincenzo – Tudisca Francesca – Longo Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta e comunica che la stessa è corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Invita il proponente ad illustrare l'argomento.

L'assessore SCATTAREGGIA consegna il documento che viene allegato al verbale quale parte integrante e sostanziale.

La PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità. Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 15 del 22.7.2026, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11726;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "TARIFFE TARI ANNO 2026 CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.04.2024 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE"

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 15/07/2026

Proponente: Sindaco - Angelo Tudisca

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2026 CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.04.2024 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la

- definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione;

Vista la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- La **Legge di Bilancio 2026** (art. 1 c. 677 L. 199/2025), in tema di Tassa sui Rifiuti (**TARI**), ha prorogato la scadenza per la determinazione delle tariffe e l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), fissando al **31 luglio 2026** la data ultima per la validazione e l'adozione degli atti tariffari.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif è stato istituito il prelievo per la tassa rifiuti, due nuovi voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- ✓ La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- ✓ La componente **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Dato Atto che la regolazione ARERA vigente prevede altresì la componente perequativa UR3, destinata alla copertura del bonus sociale rifiuti, applicata a tutte le utenze secondo le modalità stabilite dall'Autorità;

Preo atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, riconfermare per l'anno 2026 le tariffe approvate con deliberazione do C.C. n. 15 del 29.04.2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati “ A e B” della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione dando atto che le tariffe che vengono confermate con la presente delibera assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tari 2026:

- a) 31.08.2026 (prima rata);
- b) 31.10.2026 (seconda rata);
- c) 20.12.2026 (terza rata);
- d) 31.08.2026 (rata unica);

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

- provvedimento;
- 2) Di confermare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2026 approvate con propria deliberazione n. 15 del 29.04.2024, così come riassunte nel prospetto allegato "A e B", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 3) Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2. hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
 - 4) Di dare atto che le tariffe, oggetto di conferma, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e che le stesse verranno eventualmente variate qualora intervenissero modifiche legislative;
 - 5) Di dare atto che sull'importo della TARI 2026 si applica:
 - ✓ il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Messina del 5% (cinque per cento);
 - ✓ La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione e la componente **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
 - 6) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tari 2026:
 - a) 31.08.2026 (prima rata);
 - b) 31.10.2026 (seconda rata);
 - c) 20.12.2026 (terza rata);
 - d) 31.08.2026 (rata unica);
 - 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il Proponente
Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 15

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **TARIFFE TARI ANNO 2026 CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.04.2024 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 21/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **30/07/2026** al **14/08/2026**.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;

☐ Diverrà esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 30/07/2026
Rosaria Piscitello in data 30/07/2026
Anna Angela Testagrossa in data 30/07/2026

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

n	Ka	Kb	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	0,75	0,80	0,4960	131,3081
2	0,88	1,60	0,5819	262,6163
3	1,00	2,10	0,6613	344,6838
4	1,08	2,60	0,7142	426,7514
5	1,11	2,90	0,7340	475,9920
6 o più	1,10	3,40	0,7274	558,0595



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc	Kd	N. ATTIVITÀ	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55	1	1,3316	0,9219
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,5	2	1,8950	1,3170
3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64	1	1,9206	1,3454
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1	1,3316	0,9219
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	4	3,9692	2,7638
6	Alberghi senza ristorante	0,99	8,7	10	2,5352	1,7628
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	4	3,0730	2,1356
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	9,26	31	2,6888	1,8763
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51	3	1,6133	1,1164
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,16	10,21	17	2,9705	2,0688
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34	7	3,8924	2,7030
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,06	9,34	10	2,7144	1,8925
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75	4	3,7132	2,5834
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	5	2,2023	1,5257
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34	8	2,4328	1,6899
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,50	12	14,1868	9,8758
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	21	11,2163	7,8009
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	12	7,1702	5,0007
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	0	7,7336	5,3796
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,61	49,38	4	14,3661	10,0045
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	0	4,4814	3,1265
1bis	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,10		31	0,2561	0,1398





Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 15 del 22 luglio 2026

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2026 avente ad oggetto: **“TARIFE TARI ANNO 2026 CONFERMA TARIFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29/04/2024 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE”**.

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni ricevute in data 21/07/2026 la proposta di deliberazione in oggetto e presa in carico la documentazione trasmessa dal Responsabile dell'Area Contabile in pari data;

PREMESSO CHE

- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai commi da 641 a 668, ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 683 della predetta legge prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, che stabilisce che le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Sostegni), dispone all'art. 3 comma 5-quinquies *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- il comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]”*;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]”*;

- l'art. 151, comma 1, del T.U.EE.LL fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Sostegni), dispone all'art. 3 comma 5-quinquies *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante "Aggiornamento biennale 2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha prorogato la scadenza per la determinazione delle tariffe e l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) alla data del 31 Luglio 2026 quale termine ultimo per la validazione e l'adozione degli atti tariffari;
- la delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029 per la definizione delle entrate tariffarie nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 l'ARERA ha proceduto alla approvazione degli

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché all'approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

ATTESO

- che l'attività di validazione richiede una complessa e specifica istruttoria che, ad oggi, non rientra e non può essere equiparata alla tipologia di controlli che l'Organo di Revisione è tenuto ad effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile;
- che il parere fornito dal Revisore non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA come innanzi evidenziato;

VISTI

- il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa, composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'allegato "Piano Finanziario Pluriennale 2026-2029" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni nonché in base alla deliberazione ARERA n. 397/2025/r/Rif "MTR-3" il quale espone i seguenti dati:

	2026	2027	2028	2029
Totale	Euro	Euro	Euro	Euro
PEF	586.987,00	586.953,00	586.416,00	586.416,00

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 21/07/2026 dal Responsabile dell'Area Contabile;
- il Decreto Legislativo 18/08/2020 n. 267;
- in particolare, l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7), Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 02/08/2016;

Alla luce delle superiori considerazioni, il sottoscritto Revisore, per quanto di sua competenza

PRENDE ATTO

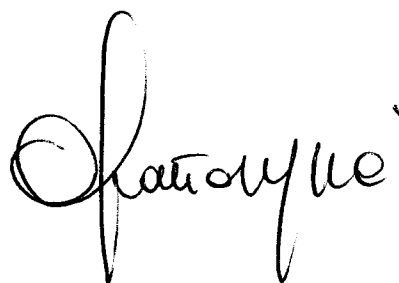
della proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 15/07/2026 in esame di riconferma per l'anno 2026 delle tariffe approvate con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024, con le rate previste alle scadenze indicate ed allegate le aliquote suddivise tra utenze domestiche e non, ed esprime **parere favorevole** alla stessa.

Il Revisore dei Conti
Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:
Giovanni Salemi
22/07/2026 09:42:24 UTC+0200

Con la presente proposta di delibera, l'Amministrazione Comunale di Tusa ha stabilito di confermare , per l'anno 2026 le medesime tariffe TARI dell'anno precedente. E' una decisione assunta a seguito di un'attenta valutazione dei costi sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che non hanno subito variazioni significative rispetto all'anno precedente. Pertanto , il piano finanziario non ha richiesto un adeguamento.

Confermare le tariffe significa non imporre nuovi aumenti ai cittadini e alle imprese, offrendo stabilità e continuità nella fiscalità locale, pur garantendo la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dalla normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katryne'.